

Diritto dell'economia. La Cassazione cambia linea rispetto a poche settimane fa ed esclude gli elementi discrezionali da sanzioni

## Falso in bilancio senza valutazioni

*Per i giudici il dato normativo non può essere aggirato: rilevano solo i fatti materiali*

Le valutazioni tornano a uscire dal perimetro del falso in bilancio. Il pendolo della Cassazione nell'interpretazione delle nuove norme torna a collocarsi sulla linea dell'estate scorsa. A conferma del fatto che un intervento delle Sezioni unite sarebbe opportuno per cancellare l'incertezza su uno degli elementi chiave della nuova fattispecie penale. Ieri la Cassazione, con la sentenza n. 6916 della Quinta sezione penale, ha sottolineato la rilevanza dell'eliminazione del riferimento alle valutazioni dal nuovo articolo 2621 del Codice civile. La Corte modifica il suo orientamento rispetto alla pronuncia di poche settimane fa, la n. 890 del 2016, con la quale si era invece concluso che anche le valutazioni possono essere rilevati nel condurre a una condanna per false comunicazioni sociali.

Ora la Corte torna a considerare importante l'esclusione delle valutazioni. Ragionando a ritroso, avverte la sentenza, chi oggi ritiene irrilevante il riferimento alle valutazioni per sminuirne l'assenza dovrebbe ritenere che quando invece queste erano previste, nella vecchia fattispecie, allora si trattasse di una previsione tutto sommato irrilevante. Ma non è così, sottolinea ora la Cassazione: con l'espressione che attribuiva peso penale ai «fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni» si intendeva considerare punibile anche il falso su dati contabili risultanti da valutazioni «purché le stesse fossero state svolte partendo da fatti materiali, riferiti a realtà economiche oggettivamente determinate». Sotto l'ombrello penale finivano così le registrazioni contabili che non riguardano direttamente fatti materiali, ma sono riconducibili a questi attraverso le valutazioni che le giustificano.

Avere adesso soppresso quell'«ancorché oggetto di valutazioni» ha, nella lettura della Cassazione, «effettivamente ridotto l'estensione incriminatrice della norma alle appostazioni contabili che attingono fatti economici materiali, escludendone quelle prodotte da valutazioni pur se moventi da dati oggettivi». In questa direzione milita anche la considerazione che, nel corso dei lavori parlamentari, a una nozione assai ampia come quella di «informazioni false», idonea a comprendere anche le valutazioni, venne poi sostituita la formulazione, che ha poi resistito, di «fatti materiali».

La sentenza peraltro ha confermato la misura del sequestro preventivo a carico di un istituto di credito per avere, in tre bilanci consecutivi, inserito «valori oggettivamente e palesemente non corrispondenti al dato contabile sottostante oggetto di rappresentazione». In questo caso, infatti, spiegano i giudici, non si è alle prese con un falso valutativo che non più punibile: ci trova invece davanti a fatti materiali ancora pienamente sanzionabili.

E su questo punto la Cassazione distingue, chiarendo che il falso valutativo si realizza quando si ricorre all'associazione di un dato numerico a una realtà economica comunque esistente, operazione che è appunto il risultato di una valutazione; si è invece nell'ambito

del nuovo reato quando si fornisce di fatto una rappresentazione difforme dal vero della stessa realtà materiale.